

## **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

### **Nota informativa anno 2026**

#### **ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

L'imposta di soggiorno, prevista dalle disposizioni di cui all' art. 4 del decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, è stata istituita dal Comune di Vimercate con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 24/11/2025.

**Presupposto dell'imposta** è il **pernottamento** nelle **strutture ricettive**, come individuate e definite dalla Legge Regionale del 1° ottobre 2015, n. 27 in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, nonché **negli immobili destinati alla locazione breve**, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con Legge n. 96 del 21/06/2017, ubicate nel territorio del Comune di Vimercate.

#### **SOGGETTO PASSIVO**

Tenuto al pagamento dell'imposta di soggiorno, è il soggetto, **non residente nel Comune di Vimercate**, che pernotta in una delle sopracitate strutture ricettive, fatte salve le **esenzioni** previste dal Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 24/11/2025 e ss.mm.ii. come riportate a pagg. 4 e 5.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, *il «gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi»*. Di conseguenza, **il gestore è tenuto a versare il tributo al Comune anche qualora il soggetto che ha alloggiato non gli abbia versato l'ammontare dovuto.**

#### **QUANTO SI PAGA**

L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla **tipologia e classificazione delle strutture ricettive** definite dalla normativa della Regione Lombardia (Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27).

La tariffa dell'imposta, stabilita da apposita delibera comunale è dovuta **per persona e per numero di pernottamenti**.

L'imposta è dovuta fino ad un numero **massimo di cinque pernottamenti per mese solare** effettuati **nella medesima struttura ricettiva**. Dal sesto giorno di soggiorno in poi l'imposta non è dovuta.

## **TARIFFE**

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 252 del 26/11/2025 sono state approvate le seguenti tariffe per persona e per pernottamento:

<b>Denominazione strutture ricettive</b>	<b>Tariffa giornaliera</b>
Alberghi 4 Stelle e superiori	€ 2,00
Alberghi 3 Stelle	€ 1,80
Alberghi 2 Stelle	€ 1,50
Alberghi 1 Stella	€ 1,00
Residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel 4 Stelle	€ 2,00
Residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel 3 Stelle	€ 1,80
Residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi	€ 1,50
Case e appartamenti per vacanze, case per ferie	€ 1,00
Esercizi di affittacamere	€ 1,00
Foresterie lombarde	€ 1,00
Bed & Breakfast, locande	€ 1,00
Immobili concessi in locazione breve	€ 1,00
Attività agrituristiche	€ 1,00
Altre strutture ricettive non alberghiere	€ 1,00

## **COME SI PAGA**

Al termine del soggiorno l'ospite versa l'imposta al “Gestore” ottenendo una **ricevuta** di pagamento.

## **OBBLIGHI DEL GESTORE**

**Versamento del tributo.** I gestori devono **riversare al Comune di Vimercate le somme corrisposte** dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (**16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio**), mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria, o eventuali altre modalità di pagamento telematiche che potranno essere messe a disposizione dall'Ente.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ed eseguire i versamenti distinti per ogni struttura.

**Presentazione della comunicazione trimestrale.** I gestori, contestualmente al riversamento delle somme dovute, sono tenuti a comunicare al **Comune di Vimercate**, alla fine di ciascun trimestre solare (**16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio**), **il numero totale di pernottamenti**, distinguendoli tra quelli **soggetti ad imposta** e quelli **esenti**.

La comunicazione deve essere presentata **anche in assenza di pernottamenti**.

**Presentazione della dichiarazione annuale.** Il legislatore nazionale, ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii., ha previsto l'obbligo, per tutti i gestori delle strutture ricettive, della presentazione della Dichiarazione annuale per l'Imposta di Soggiorno, che «*deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo*».

La dichiarazione deve essere presentata **esclusivamente in via telematica tramite il portale di Agenzia delle Entrate**, al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/area-riservata>, utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel.

La dichiarazione dovrà contenere oltre alle **generalità** del soggetto gestore e dell'eventuale intermediario, i **dati** della struttura ricettiva, i riferimenti dei **versamenti** effettuati al Comune nell'arco di tutti i trimestri relativi alle strutture oggetto della dichiarazione, nonché specificando la **categoria** e il numero di **esenzioni** applicate.

**Presentazione del Conto Giudiziale.** I gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili di fatto, in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale ("maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica. L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione (ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 93).

Il conto della gestione, redatto sull'apposito "**Modello 21**", **deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta** dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva e presentato **al Comune di Vimercate** entro 30 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario (quindi **entro il 30 gennaio dell'anno successivo**).

## **ESENZIONI**

Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento comunale dell'Imposta di Soggiorno (Art. 4), approvato con deliberazione de Consiglio comunale n. 62 del 24/11/2025 e ss.mm.ii., sono **esenti** dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al sedicesimo anno di età;
- b) i familiari e/o affini o comunque accompagnatori, fino ad un massimo di due e limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di Monza e della Brianza;
- c) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di Monza e della Brianza ed i relativi accompagnatori, fino ad un massimo di due per paziente;
- d) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per esigenze di servizio, soggiornano nel Comune e limitatamente al servizio medesimo;
- e) i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi;
- f) i soggetti con invalidità al 100%;
- g) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento da INPS/INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- h) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
- i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da

autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenze conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- j) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Vimercate;
- k) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva dove svolge attività lavorativa.

L'esenzione di cui ai punti b) e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

L'esenzione di cui ai punti d), e), f), g) h), i), k) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o da autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

**Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti numeri 0396659236 – 0396659250.**

**Mail tributi@comune.vimercate.mb.it**